



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

R.G. n. 483/2016

IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 giugno 2016
pronuncia la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 bis e ss. c.p.c.

nel giudizio iscritto sub R.G. n. 483/2016 e vertente tra

██████████ e ██████████ quali rappresentanti *ex lege* di
██████████ con l'avv. Augusto Alberto, Walter Miceli, Ida Mendicino,
Fabio Ganci

RICORRENTE

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato

RESISTENTE

E

ISTITUTO COMPRENSIVO ██████████ - Scuola
██████████
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

RESISTENTE

E



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO TERRITORIALE DI LA
SPEZIA** rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE

*** ** ***

premessso che l'art. 702-ter, comma 5 c.p.c. prevede che il Giudice debba decidere con "*ordinanza*" sulle domande proposte con ricorso introduttivo di un procedimento sommario di cognizione, che nel caso di specie è stato introdotto da parte ricorrente in virtù delle previsioni processuali di cui al combinato disposto degli artt. 3, L. n. 67/2006 e 28, D.Lgs. n. 150/2011;

premessso che l'art. 134 c.p.c. prevede che l'ordinanza debba essere "*succintamente motivata*";

premessso che [REDACTED], minore rappresentato processualmente dai genitori [REDACTED] e [REDACTED], ha dedotto di essere affetto da disturbo dello spettro autistico, tanto da essere stato riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; che frequenta la classe I, sez. C della scuola dell'infanzia facente parte del comprensorio scolastico di [REDACTED] che nonostante il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2015/2016 (da ora in avanti, per brevità, anche PEI) prevedesse la necessità, in ragione del suo handicap, di usufruire di 25 ore settimanali di sostegno, di fatto ne erano state assegnate solo 17;

rilevato che [REDACTED] ha dedotto, in ragione di quanto accaduto, che il comportamento dell'Amministrazione scolastica era discriminatorio nei suoi confronti e ha chiesto ordinarsi alle Amministrazioni convenute, la cessazione della condotta discriminatoria e ordinarsi alle stesse l'attribuzione in suo favore di n. 25 ore di sostegno;

letta la comparsa di costituzione e risposta delle Amministrazioni convenute, le quali hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente a conoscere di tale controversia il giudice amministrativo e nel merito l'infondatezza della domanda;

ritenuta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al G.O. atteso che l'art. 28, D.Lgs. n. 150/2011 attribuisce espressamente la competenza in



subjecta materia al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio, con il che, mentre detta una regola di competenza territoriale, individua al contempo anche il giudice munito di giurisdizione (il Tribunale, infatti, è una delle articolazioni del giudice ordinario);

richiamata, sulla questione della giurisdizione, anche la sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione SS.UU. n. 25011 del 25 novembre 2014, la quale ha chiarito che in materia di servizio di sostegno scolastico, ai fini della giurisdizione occorre distinguere fra la prestazione amministrativa conformativa del diritto, in relazione allo scrutinio della quale sussiste la giurisdizione amministrativa, e quella meramente attuativa del diritto già conformato (a seguito della redazione del piano educativo individualizzato), priva di profili di discrezionalità amministrativa, nella quale l'amministrazione non agisce come autorità e quindi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Ora, nel caso di specie il ricorrente non contesta la valutazione dell'Amministrazione in ordine al numero di ore di sostegno che dovrebbero essergli attribuite, ma lamenta proprio la mancata attuazione del già redatto PEI che ha già individuato il numero di ore di sostegno necessarie;

ritenuto che la pretesa avanzata dal ricorrente sia fondata nel merito, atteso che è incontestato che esso usufruisce, di fatto, di sole 17 ore di sostegno, di contro alle 25 ore cui ha diritto e previste nel PEI e atteso che alcun rilievo ha il fatto che è affiancato per ulteriori 14 ore da un educatore specializzato poiché tale servizio ha contenuto diverso da quello che presta l'insegnante di sostegno;

rilevato che spetta al Ministero predisporre tutte le misure e impiegare tutte le risorse umane affinché a tutti gli alunni portatori di handicap sia assicurato il diritto all'istruzione e affinché possano essere eliminati tutti gli ostacoli allo sviluppo della personalità (art. 2 e 3 Cost.), senza che l'assegnazione delle necessarie risorse ad uno studente si traduca nella privazione delle stesse ad altro studente altrettanto meritevole;



rilevato che parte ricorrente non ha fornito prova del danno di cui ha chiesto il risarcimento, tanto che la domanda risarcitoria non può essere accolta;

ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che i legali dei ricorrenti hanno dichiarato di essere antistatari;

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta o ritenuta assorbita ogni altra questione, eccezione, deduzione, domanda, istanza, definitivamente pronunciando

1) ordina alle Amministrazioni convenute, per la parte di rispettiva competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attribuzione in favore del minore [REDACTED] nato a La Spezia il 16.03.2011, di n. 25 ore di sostegno, con le modalità indicate nel P.E.I per l'anno scolastico 2015/2016.;

2) condanna le Amministrazioni convenute, per la parte di rispettiva competenza, ad adottare immediatamente le misure idonee per tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio;

3) condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese processuali (comprehensive della fase cautelare) - da distrarre in favore degli avv.ti Alberto Augusto, Walter Miceli, Fabio Ganci, Ida Mendicino, in quanto antistatari - che liquida in € 3.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

4) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

La Spezia, 11 luglio 2016

II GIUDICE
Roberto Colonnello

